



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTO in particolare l'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che prevede che "i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale" e che tali termini "si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4";

VISTO l'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che prevede la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga dell'efficacia temporale dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale da parte dell'autorità competente;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto "*Riassetto Rete Elettrica Nazionale nell'area tra Colunga e Ferrara. Elettrodotti a 132 kV: Colunga-Altedo; Altedo-Ferrara Sud; Ferrara Sud-Centro Energia.*" presentata dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. con nota prot. P20140001129 del 18/02/2014, acquisita al prot. DVA-2014-0005627 del 04/03/2014 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il provvedimento di compatibilità ambientale D.M. n. 222 del 28 luglio 2016 positivo con prescrizioni relativo al succitato progetto, rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 settembre 2016;

CONSIDERATO che il decreto n. 222 del 2016 stabilisce che “il progetto di cui al presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”;

VISTA l’istanza presentata dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. con nota prot. 31067 del 15/04/2021, acquisita con prot. MATTM/39438 del 16/04/2021, per la concessione di una proroga di cinque anni del termine entro cui realizzare l’opera di cui al citato decreto n. 222 del 2016;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell’istanza;

VISTA la nota prot. MATTM/0053358 del 19 maggio 2021 con la quale è stata avviata l’istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ed è stato chiesto al Ministero della cultura il nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta;

ACQUISITO il parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS n. 267 del 20 maggio 2022 nel quale sono state valutate congrue le motivazioni per la concessione della proroga richiesta e che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) del Ministero della cultura, espresso con prot. 22284 del 01 luglio 2021, assunto al prot. 71843/MATTM del 05 luglio 2021, reso in senso favorevole alla concessione della proroga dei termini di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

1. il parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, n. 267 del 20 maggio 2022, costituito da n. 16 pagine;
2. il parere favorevole alla concessione della proroga richiesta del Ministero della cultura, espresso con nota prot. DG-ABAP- n. 22284 del 01 luglio 2021, costituito da n. 03 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, che sussistano i presupposti per accogliere l’istanza di proroga dei termini di validità del decreto VIA D.M. n. 222 del 28 luglio 2016;

DECRETA

Art. 1

Proroga dei termini

1. Ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il termine entro cui realizzare il progetto di cui al decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 222 del 28 luglio 2016, prorogato è di ulteriori 5 anni, vale a dire fino al 15 settembre 2026, ferma restando la necessità di ottemperare a tutte le condizioni ambientali previste nel decreto medesimo.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, vige quanto disposto nel predetto D.M. n. 222 del 28 luglio 2016.
3. Restano ferme le responsabilità del proponente per ogni conseguenza connessa al ritardo nell'esecuzione dell'opera.

Art. 2

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è notificato alla Società Terna Rete Italia S.p.A., al Ministero della Cultura, e alla Regione Emilia-Romagna che provvederà a comunicare il presente provvedimento alle altre amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.
2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e al parere del Ministero della cultura, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco

IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO

Luigi La Rocca